

Si allegano al verbale le dichiarazioni di riservatezza sottoscritte dal dott. Balzani e dal dott. Marson come da modello allegato al Regolamento.

La dott.ssa Alessandra Bassi si allontana e si astiene per la pratica successiva.

E' presente il dott. Enrico Della Fina Presidente di Sezione della Corte in sostituzione del Presidente della Corte d'Appello di Torino.

CORTE D'APPELLO DI TORINO. – Decreto n. 79/2023 – V.T. in data 23/10/2023 avente ad oggetto: “*Nomina Vicario Presidente Corte d'Appello.*”

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione del Consigliere PELOSI;

rilevato che non sono state presentate osservazioni,

prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

IL SEGRETARIO

Antonia Mussa

IL PRESIDENTE

Enrico Della Fina

Si allontana il dott. Enrico DELLA FINA.

Rientra la dott.ssa Alessandra BASSI

FERRANDO Dott. Giacomo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria. Istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione a risiedere fuori sede.

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione del Consigliere PELOSI;

prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

CORTE D'APPELLO DI TORINO. – Decreto n. 60/2023 – V.T. in data 21/09/2023 avente ad oggetto: “*Modifica Tabelle 2020-2023 – Settore Civile.*”

Il Consigliere PELOSI espone breve relazione evidenziando un profilo di criticità sulla composizione dei collegi penali della sezione minori e famiglia in caso d'urgenza.

La Consiglieria BELTRAMINO evidenzia che la composizione dei collegi della sezione minori e famiglia in sede penale è integrata dai giudici onorari, così

come avviene per le adottabilità e per i procedimenti minorili; pertanto, nel caso di necessità di comporre un collegio penale in via d'urgenza, esso tendenzialmente viene fissato nelle giornate di martedì e mercoledì, secondo i calendari (già comprendenti sia i magistrati togati, che quelli onorari) già fissati, e ciò al fine di evitare di convocare i giudici onorari in giorni diversi, con conseguente aggravio di spese per i compensi aggiuntivi agli onorari.

La Presidente Vicaria e la Procuratrice Generale f.f. evidenziano la necessità di un'integrazione da parte del Presidente della Corte su tale aspetto che risulta ambiguo nell'attuale formulazione.

Il Consiglio Giudiziario all'unanimità invita il Presidente della Corte a precisare i criteri di composizione dei collegi penali della sezione minori e famiglia in caso d'urgenza entro il **21.11.2023**.

Riserva all'esito la delibera.

CORTE D'APPELLO DI TORINO. – Decreto n. 61/2023 – V.T. in data 26/09/2023 avente ad oggetto: "Modifica Tabelle 2020-2023 – Settore Penale".

La Consigliera OLIVIERI relaziona quanto segue:

"A seguito delle osservazioni mosse dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 3 ottobre alla variazione tabellare n. 61/2023 per il settore penale il Presidente della Corte D'Appello spiega il senso della parola perequazione rilevando che il criterio individuato appariva una soluzione trasparente e volta a consentire un'equa compensazione del carico di lavoro, ma per non generare equivoci elimina dalla VT ogni riferimento al provvedimento motivato del Presidente di sezione lasciando l'assegnazione in base al peso determinato secondo i criteri previsti dalle tabelle ricorrendo a quanto previsto dagli artt. 162 e 167 della circolare solo in caso di differenze rilevanti e specificamente segnalate da un consigliere o da un Presidente di sezione.

Con riferimento ai rilievi formulati circa la mancata previsione dei criteri di distribuzione relativa agli incidenti di esecuzione che era differente tra le varie sezioni, con il provvedimento in oggetto la procedura viene uniformata ed è previsto che verranno assegnati

- *Al magistrato che è stato relatore del processo*
- *Nel caso non sia più in servizio al magistrato che è subentrato nel ruolo*
- *Secondo una rotazione a partire dal consigliere più anziano a quello più giovane*

Poiché però tale previsione non era inserita nel provvedimento n. 61 il Presidente ritiene di dover ritirare il citato decreto per sostituirlo con un altro che tenga conto di tutti i rilievi del CSM e del Consiglio Giudiziario.”

Il Consiglio Giudiziario, all’unanimità,
sentita la relazione della Consigliera OLIVIERI;
prende atto.

CORTE D’APPELLO DI TORINO. – Decreto n. 72/2023 – V.T. in data 12/10/2023 di applicazione della dott.ssa Marta Sterpos e del dott. Marco Del Vecchio, Consiglieri della I Sezione penale per udienza del 17 novembre 2023 avanti alla Sezione Quinta penale.

La Consigliera BELTRAMINO relaziona quanto segue:

“Con il provvedimento in esame il Presidente della Corte, dato atto dell'impossibilità di comporre il collegio nell'ambito della V sezione penale della Corte, per il proc. MP 29/2023, fissato all'udienza del 17 Novembre 2023, a causa della mancanza di Consiglieri “in quanto incompatibili”, sentito il Presidente della I Sezione Penale applica i Consiglieri dott. Marco Del Vecchio e dott.ssa Marta Sterpos, della indicata I Sezione penale, per la composizione del collegio relativo alle misure di prevenzione del procedimento indicato e per l’udienza fissata, e per le eventuali udienze successive, nel caso esso non si concludesse in tale giorno.

Il provvedimento richiama la norma contenuta nel prospetto “organizzazione” delle Tabelle vigenti, che, quanto alla V Sezione penale (a cui è attribuita materia specialistica) dispone che “Ove, per effetto di astensione o di ricusazione plurima, non sia possibile formare il Collegio con i magistrati della stessa sezione, interverranno, come supplenti, a comporre il collegio, i magistrati più giovani, per anzianità di ruolo, della prima sezione”.

E’ indicato che i Consiglieri Del Vecchio e Sterpos sono stati individuati dal Presidente della I Sezione penale “tenuto conto dell'anzianità di servizio e degli impegni in calendario”.

Non sono state proposte osservazioni e propone parere favorevole alla variazione tabellare.”

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera BELTRAMINO;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all’unanimità.

Si astiene e si allontana dalla successiva pratica la dott.ssa GALLINO

CORTE D'APPELLO DI TORINO. – Decreto n. 74/2023 – V.T. in data 12/10/2023 avente ad oggetto: “Esito bando. Assegnazione 4 posti di Consigliere”

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione del Consigliere PELOSI;

rilevato che non sono state presentate osservazioni,

prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Rientra la Consigliera dott.ssa GALLINO

CORTE D'APPELLO DI TORINO. – Decreto n. 75/2023 – V.T. in data 17/10/2023 avente ad oggetto: “Coassegnazione infradistrettuale Tribunali Vercelli-Ivrea”.

Osservazioni

Il Consigliere CASPANI relaziona quanto segue:

“Il decreto 75/2023 del Presidente della Corte dispone la co-assegnazione infradistrettuale per sei mesi, decorrenti dal 4 dicembre 2023, al 50% nel ruolo di gip-gup presso il Tribunale di Ivrea della dr.ssa Valeria REY, gip-gup presso il Tribunale di Vercelli.

Dal sito del Csm emerge una scopertura di organico dei giudici del 14% in quanto indica assenti tre giudici su 21. Tale dato non considera le due assenze attuali per congedi parentali lunghi ed una terza decorrente dal 30 novembre, che porteranno le vacanze effettive, a tale data, a sei. Ne consegue che la scopertura d'organico ormai prossima e comunque che si verificherà immediatamente prima del decorso della coassegnazione, sarà di sei giudici su ventuno, pari al 26,08%. Considerando anche il Presidente di Tribunale e di Sezione penale, posto quest'ultimo vacante da quasi due anni, la scopertura diventa di sette giudici su ventitré, pari al 30,43%. Sussiste quindi una carenza di organico superiore al 25%, percentuale minima richiesta dalle tabelle infradistrettuali per l'attivazione della coassegnazione.

Sussiste anche il secondo requisito richiesto, cioè che la vacanza nel settore disagiato sia di almeno 1/3. Nel caso di Ivrea tre vacanze sono solo nel settore penale a cui si aggiungono due assenze per maternità/paternità (una con decorrenza dal 30 novembre). Quindi si tratta del 55,5% (pari a cinque su nove giudici), percentuale che cresce, considerando anche la vacanza del Presidente della sezione penale, al 60% (sei su dieci).

La richiesta del presidente del Tribunale di Ivrea e poi il decreto del Presidente della Corte, spiegano nel dettaglio perché non si possa coprire l'assenza facendo ricorso alla supplenza interna. Risulta infatti che già un giudice del settore penale è sostituito da un giudice del settore civile e che due ulteriori giudici civili sono applicati per la trattazione di due processi collegiali di lunga durata. Inoltre i flussi di ingresso che gravano sul settore civile del Tribunale di Ivrea sono i più alti del Circondario (ad esclusione di Torino), anche quanto a pendenze civili per unità giudice.

In tale contesto si giustifica la richiesta di coassegnazione all'interno del distretto.

Ivrea è accorpata con Biella, Novara, Torino, Aosta e Vercelli. Al 20.10.23 risultavano le seguenti scoperture di organico: Aosta 14%; Biella 10%; Novara 18%; Torino 19% ed a Vercelli non risultano scoperture.

Corretta quindi è la scelta di Vercelli trattandosi del tribunale con minor deficit. L'individuazione del magistrato segue le indicazioni contenute negli schemi allegati alle tabelle. Ne deriva come co-assegnata la dr.ssa dottoressa REY Valeria, che nello schema risulta nell'elenco dei co assegnabili rispetto alle funzioni di gip-gup. Ella inoltre ha manifestato la propria disponibilità al Presidente del Tribunale di Vercelli.

In data 28 ottobre 2023 il Presidente del Tribunale di Ivrea trasmetteva le note presentate a questo consiglio dai giudici dr.ssa TISEO e dr. RABAGLIATI, con funzioni di GIP-GUP presso quell'Ufficio che ritengono che le modalità di attuazione della co-assegnazione, oggetto di discussione durante la riunione tenutasi in data 19 ottobre 23, non integrino "strumenti idonei a garantire la funzionalità dell'Ufficio", motivando sul punto.

Ciò detto non si entra nel merito delle osservazioni che non attengono alla sussistenza, mai messa in discussione, del provvedimento di co-assegnazione, ma che integrano considerazioni che dovranno al più essere valutate dal Presidente del Tribunale quando individuerà, come disposto nel decreto del Presidente di Corte, le "modalità da concordare con il magistrato co-assegnato e i Presidenti dei Tribunali di Ivrea e Vercelli.

Si propone quindi un parere favorevole."

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere CASPANI;
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

CORTE D'APPELLO DI TORINO. – Decreto n. 76/2023 – V.T. in data 18/10/2023 avente ad oggetto: “Turni MAE periodi natalizi”
Osservazioni
Controdeduzioni

Il Consigliere FERRERO evidenzia l'opportunità di astensione della Presidente Vicaria in quanto Presidente della II Sezione penale, sezione interessata dalla pratica in oggetto, nonché personalmente destinataria della medesima.

La Presidente Vicaria evidenzia che si tratta di variazione tabellare che riguarda tutti i magistrati del settore penale e non rientra, pertanto, nei casi di astensione previsti.

Il Consigliere FERRERO relaziona quanto segue:

“La vigente tabella della Corte d'Appello¹ prevede che “la ripartizione degli affari tra le sezioni penali è ispirata al criterio della specializzazione in base alle AREE SPECIALISTICHE nonché della equivalenza del peso complessivo dei processi assegnati a ciascuna sezione”.

Fra le aree specialistiche assegnate, in via esclusiva, alle sezioni penali, alla II spetta quella dei “rapporti con autorità giudiziarie straniere”, ovvero i procedimenti di riconoscimento di sentenze penali straniere, di estradizione, di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane e i M.A.E. Tale competenza esclusiva “determina la necessità di turni cui partecipano, a rotazione, tutti i magistrati effettivi, presidenti compresi, e il personale amministrativo per assicurare la reperibilità quotidiana per gli affari urgenti e inerenti la convalida degli arresti su rogatoria e MAE, anche il sabato e la domenica ed i giorni festivi”.

Con la successiva V.T. n. 10/2022 del 3/03/2022 avente ad oggetto: “Distribuzione affari sezioni penali”, è stato disposto che “il riconoscimento delle sentenze penali straniere, prima assegnate in via esclusiva alla II sezione, sono distribuite, con periodicità mensile, in maniera uguale tra le 4 sezioni ordinarie. I c.d. affari extra, assegnati in via esclusiva alle predette 4 sezioni, in precedenza esclusi dalla c.d. “pesatura”, vi saranno soggetti con i seguenti valori (computati nel peso complessivo degli affari specialistici assegnati a ciascuna sezione ogni settimana): ricusazioni, I sezione, valore 1; MAE/estradizioni, II sezione, valore 2; revisioni, III sezione, valore 2; riparazioni per ingiusta detenzione, IV sezione, valore 2. I fascicoli MAE/estradizioni saranno sempre considerati procedimenti con detenuto ai fini dell'equo riparto settimanale tra le sezioni dei procedimenti con detenuti.

Con la V.T. 76/2023, del 18.10.2023, a seguito della riunione dei Presidenti di sezione svoltasi il 11.09.2023, il Capo della Corte, “nell'ottica della

realizzazione concreta del benessere organizzativo sollecitato dal CSM nella Circolare sulle Tabelle 2020 – 2023” ha stabilito che durante il periodo natalizio i procedimenti di convalida dell’arresto per M.A.E. ed estradizioni siano distribuiti in base a una turnazione che riguarda tutti i consiglieri delle sezioni penali I, II, III e IV, secondo il seguente schema:

il periodo delle festività natalizie – che inizia solitamente intorno al 22-23 dicembre e finisce il 6 o 7 gennaio di ogni anno, per un totale di 16 giorni – viene suddiviso in 4 parti, di 4 giorni ciascuno, in cui verrà chiesta la disponibilità/reperibilità di due consiglieri (uno effettivo e l’altro supplente), di ognuna delle 4 Sezioni penali ordinarie che ruoteranno di anno in anno secondo il seguente turno: nel 2023/2024, il

primo periodo - dal 23 al 26 dicembre (compreso) - sarà coperto da due consiglieri della Prima Sezione penale, il secondo periodo - dal 27 al 30 dicembre (compreso) - sarà coperto da due consiglieri della Seconda Sezione, il terzo periodo - dal 31 dicembre al 3 gennaio (compreso) dell'anno successivo (2024) — sarà coperto da due consiglieri della Terza Sezione e il quarto periodo - dal 4 al 7 gennaio (compreso) — sarà coperto da due consiglieri della Quarta sezione penale. Quest’ultima, l’anno successivo scalerà al primo periodo mentre i consiglieri delle altre sezioni scaleranno al successivo periodo e così di seguito negli anni seguenti. Ovviamente, all’interno di ogni sezione il consigliere che abbia effettuato il turno (quanto meno come "effettivo") non dovrà essere coinvolto negli anni immediatamente successivi, garantendo quindi la turnazione fra tutti i magistrati della stessa Sezione. In ogni caso, all’interno delle Sezioni, potrà essere adottato, con provvedimento motivato del Presidente di Sezione, un meccanismo anche diverso che, però, consenta sempre la chiara individuazione dei consiglieri che dovranno occuparsi dei procedimenti MAE/estradizioni nel periodo temporale assegnato alla Sezione di appartenenza.

Avverso tale decreto, il 23.10.2023 hanno presentato osservazioni due Consiglieri in servizio presso la IV sezione penale che si possono così riassumere:

1) il decreto non precisa quali siano le ragioni di urgenza che giustificano l’intervento ai sensi dell’art. 39 o 40 circ. tabelle (né quale delle procedure sia stata scelta), basandosi invece sulla “costante scopertura” e in assenza di aventi che l’abbiano resa più onerosa il presente anno e assumendo una decisione destinata ad avere efficacia anche negli anni a venire;

2) l’art. 56 circ. tabelle prevede testualmente che "nell'organizzazione degli uffici va favorito, oltre alla naturale ripartizione tra il settore civile e quello penale, l'affinamento di competenze specialistiche per materie omogenee e predeterminate, anche all'interno delle singole sezioni" (comma 1) e che "la costituzione di sezioni specializzate rappresenta il modello organizzativo più adeguato per garantire professionalità maggiormente qualificate, tale da

rendere più efficace e celere la risposta all'istanza di giurisdizione" (comma 2); le tabelle della Corte d'appello di Torino hanno applicato tale principio assegnando a ciascuna sezione delle competenze specialistiche e, fra queste, la materia "MAE/estradizioni" è stata attribuita alla II sez. penale, concorrendo anche alla distribuzione del carico di lavoro di ciascuna Sezione – punti 2 per ogni procedimento –. Il decreto non spiega sufficientemente né il motivo della deroga a un principio di portata generale, né la ricaduta pratica della deroga, né la ragione della prevalenza del benessere organizzativo sul principio di cui all'art. 56 cit.; non è neppure chiaro se i consiglieri individuati a rotazione saranno temporaneamente assegnati alla seconda sezione e, in tale ultima ipotesi, quali affari sarebbero loro assegnati (tenuto conto che 2 consiglieri equivalgono al 40% della IV sezione), oppure se la materia venga assegnata temporaneamente a una diversa sezione, in assenza di alcuna previsione compensativa;

3) il decreto non chiarisce se la "turnazione" si limiti alla sola convalida dell'arresto, ovvero all'intero procedimento "MAE/estradizioni" e nel primo caso se alla sola convalida dell'arresto operato dalla Polizia Giudiziaria;

4) il decreto non precisa che cosa accada qualora l'arresto cada nel periodo natalizio, ma l'udienza di convalida – nel termine di 48 ore – cada invece in quello successivo e viceversa, oppure qualora arresto e udienza siano a cavallo tra due diversi turni.

Per tali motivi i Consiglieri concludono che il Consiglio Giudiziario di esprimere parere contrario alla variazione tabellare urgente.

Alle osservazioni hanno replicato/risposto il Presidente della Corte e le 5 consigliere della II sez. in modo sostanzialmente sovrapponibile, invitando il C.G. a non tener conto delle osservazioni presentate da due consiglieri della Corte ed esprimere parere favorevole all'unanimità sulla VT n.76/2023 e che sono di seguito riassunti:

1) la variazione è riconducibile all'art. 40, comma IX, circ. tabelle che disciplina l'adozione di provvedimenti concernenti l'assegnazione degli affari "alle singole Sezioni, ai singoli collegi e ai giudici", ergo la stessa VT diventerà efficace solo con il voto unanime del Consiglio Giudiziario o dopo l'approvazione del CSM; l'urgenza della variazione deriva dal fatto che la turnazione ivi prevista inizia dalle prossime feste natalizie 2023/2024, mentre la previsione della turnazione per gli anni a venire si giustifica in ragione dell'esigenza di chiarire sin d'ora che le quattro Sezioni ruoteranno sui quattro periodi secondo una turnazione prestabilita, così da garantire un identico trattamento;

2) la variazione si giustifica in ragione della maggiore gravosità della materia internazionale rispetto alle altre materie assegnate in via esclusiva alle altre sezioni e la maggior gravosità nel periodo natalizio non deriva dal numero di procedimenti, ma dall'obbligatorietà del turno "perché il senso ultimo della VT

in oggetto è quello di attivare una solidarietà concreta tra colleghi dello stesso ufficio giudiziario e aiutare i consiglieri della II Sezione suddividendo il "peso" della turnazione in un periodo particolare come quello natalizio", dato che tutte le sezioni sono sotto organico e che nessun'altra materia specialistica prevede dei turni (per ovviare a tale squilibrio in alcune Corti la materia è ripartita a turno fra le varie Sezioni penali, altre prevedono l'assegnazione a consiglieri di Sezioni diverse) e non determina alcun contrasto con l'art. 56 della circolare attualmente vigente, in quanto non si tratta di una materia obbligatoriamente "specialistica", non rientrando fra quelle per le quali è prevista l'assegnazione a una Sezione specializzata ex artt. 61 e seguenti; in linea con tale indicazione, la materia dei riconoscimenti delle sentenze penali straniere è stata suddivisa da tempo, con VT apposita, tra tutte le sezioni ordinarie penali della Corte di Torino; inoltre la specializzazione della materia da trattare non può essere ritenuta un criterio assoluto perché, altrimenti, della stessa materia dovrebbero occuparsi sempre gli stessi magistrati e non altri, contrariamente a quanto avviene, invece, nel periodo feriale e in caso di annullamento con rinvio di un provvedimento da parte della Corte di Cassazione; l'art.9 della legge n.69/2005 attribuisce al presidente della Corte d'Appello la competenza in materia MAE con facoltà di "delega ad altro magistrato della Corte"; nel caso di specie la delega è stata data ai magistrati della II sezione della Corte e inserita nelle tabelle di quest'ultima per cui la presente VT urgente prevede una deroga a tale delega e non comporta l'assegnazione dei Consiglieri alla II sezione; come previsto nelle tabelle, alla sezione destinataria del turno spetterà un punteggio compensativo pari a 2) per ciascuna convalida;

3) dal tenore della VT in oggetto appare evidente che la stessa riguarda solo la fase della convalida dell'arresto in esecuzione di un MAE o di una richiesta di estradizione e dell'interrogatorio dell'estradando, attività monocratiche soggette a stretti termini perentori a pena di inefficacia della misura; la decisione sulla consegna sarà fissata tenendo conto dei termini previsti dalla legge per il mandato di arresto europeo (non essendo previsti termini per l'extradizione), ossia quattro giorni in caso di consenso alla consegna e quindici giorni in caso di mancato consenso e il procedimento di consegna sarà poi trattato dalla Sezione II per competenza tabellare, sulla base dei calendari che saranno trasmessi alla Presidenza della Corte;

4) Se gli atti inerenti al procedimento MAE o di estradizione vengono depositati l'ultimo giorno del sottoperiodo di 4 giorni previsto nella turnazione, il procedimento di convalida sarà trattato dal giudice competente nel giorno in cui l'attività deve essere compiuta; in altre parole, si tiene conto del giorno in cui l'udienza di convalida deve essere compiuta.

Prima di tutto bisogna dire qualcosa in merito alla deroga alla procedura: il Capo della Corte propone la VT, due Consiglieri presentano delle puntuali e pertinenti osservazioni, alle quali replica non solo il Capo, ma anche i consiglieri della II Sezione. Credo che ci siamo già pronunciati sul punto, nel senso dell'irritualità, ma del dovere di prenderle comunque in considerazione.

Nel merito, a parere del relatore alcune spiegazioni fornite dai consiglieri e dal Capo di Corte sono condivisibili e possono essere fatte proprie da questo Consiglio nei termini che seguono: la variazione assume carattere di urgenza in quanto è prossima al periodo nel quale dovrà essere applicata e segue la procedura stabilita dall'art. 40, comma IX, circ. tabelle, che disciplina l'adozione di provvedimenti concernenti

l'assegnazione degli affari "alle singole Sezioni, ai singoli collegi e ai giudici" e la turnazione proposta in deroga alla competenza esclusiva non comporta l'applicazione del consigliere di turno (e, a fortiori, del sostituto alla II sezione).

Le repliche danno invece per scontate delle parti che non vengono disciplinate dalla VT e non paiono affatto scontate:

– dalla lettura del decreto si evince lo stesso riguarda esclusivamente “la convalida dell'arresto” e il connesso “interrogatorio dell'estradando” (sebbene quest'ultimo non sia menzionato),

– si intuisce che la parte successiva alla convalida non sarà di competenza del consigliere di turno e della sezione alla quale lo stesso appartiene, ma non viene disciplinato come il procedimento prosegua presso la II sezione,

– la valutazione del punteggio pari a 2 in materia specialistica non viene disciplinato e non è scontato, perché è stato previsto per l'intero procedimento e non per due frazioni del medesimo, attribuite a due diverse sezioni. A quale delle due spetterebbe? A entrambe?

A prescindere da tali dettagli, facilmente integrabili dal Capo della Corte, ritengo che la soluzione della turnazione durante le feste natalizie in deroga all'assegnazione di una determinata materia a una sola sezione non sia percorribile.

Pur non rientrando la materia dei “MAE/ESTRADIZIONI” tra quelle obbligatoriamente specialistiche e destinate ad essere assegnate ad una singola sezione, è stata inserita dalle vigenti tabella della Corte d'Appello nell'area specialistica dei “rapporti con autorità giudiziarie straniere”, attribuita in via esclusiva alla sezione penale; anche la citata V.T. n. 10/2022 del 3/03/2022 ha escluso da tale competenza esclusiva il riconoscimento delle sentenze straniere, confermandola per gli altri c.d. affari extra e prevedendone la “pesatura”. Quindi la materia dei MAE viene trattata, a tutti gli effetti, come una materia specialistica facente parte di una più ampia area specialistica.

È altrettanto vero che la competenza specialistica non è un dogma perché numerose sono le deroghe. La disciplina in deroga più affine a quella oggetto della presente VT è certamente quella tabellarmente prevista nel periodo feriale, durante il quale gli affari urgenti di tutte le materie specialistiche

vengono trattati dai giudici/consiglieri di tutte le sezioni o, in altre parole, le sezioni perdono le rispettive competenze specialistiche. Al periodo feriale è stato recentemente – a partire dall'estate 2019 – aggiunto quello c.d. cuscinetto che, all'art. 36 circ. tabelle, prevede una deroga alla disciplina del periodo feriale “al fine di assicurare il pieno ed effettivo godimento delle ferie di tutti i magistrati...”, ovvero una finalità analoga a quella “della realizzazione concreta del benessere organizzativo” della VT in oggetto.

Ritengo tuttavia che tale disciplina dettata dalla normativa secondaria, proprio perché costituisce eccezione ai principi generali di distribuzione degli affari, non consenta di essere estesa analogicamente ad altri periodi dell'anno, come Pasqua, carnevale e/o “ponti” e che, di conseguenza, la materia dei MAE/estradizioni non possa essere oggetto della turnazione proposta al di fuori dei periodi “cuscinetto” e feriale.

Occorre inoltre considerare che la Corte d'Appello di Torino ha deciso di disciplinare il periodo cuscinetto senza alterare le suddivisioni tra sezioni durante il periodo cuscinetto, con la conseguenza che durante tale periodo i turni di convalida MAE/estradizioni sono gestiti esclusivamente dai consiglieri della II sezione, così come avviene per tutti gli altri affari urgenti ed anche non appartengano a materie esclusive.

Come ricorderete nel corso del parere relativo all'approvazione delle tabelle feriali del 2022 il Presidente aveva spiegato tale decisione, ritenendo preferibile che ad occuparsi degli affari urgenti sia il consigliere relatore della causa, che l'ha già studiata o che sarà destinato a farlo anche durante il periodo cuscinetto, piuttosto che costringere un diverso consigliere di turno a fare altrettanto.

Per maggior precisione riporto uno stralcio dei chiarimenti forniti in tale occasione: “...l'attività della Corte è sempre collegiale — anche nelle urgenze — e non appare necessario indicare collegi o magistrati di turno (predeterminati) per affari urgenti specifici riguardanti la sezione: un esempio dovrebbe illuminare la motivazione di tale scelta. Supponiamo che in una sezione civile (sulle 3 ordinarie della Corte, tutte con 1 presidente e solo 4 consiglieri, ormai da anni!) sia individuato un magistrato di turno per il primo periodo cuscinetto per gli affari urgenti: il magistrato C (tra A presidente e B, C, D ed E consiglieri) e che un procedimento d'appello sia assegnato al componente anziano B dal presidente A in questo periodo (fine maggio - inizio giugno). Se alla fine di giugno il difensore dell'appellante formula istanza (ex art.351 c.p.c.) di anticipazione dell'udienza per la decisione sulla sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e il presidente (A) non lo rinvia a settembre ma nel primo periodo cuscinetto (dal 16 al 26 luglio), lo stesso presidente sarebbe costretto ad assegnare detto affare al magistrato di turno (consigliere C) il quale dovrebbe studiarsi il fascicolo pur partecipando all'udienza con il collegio composto dal presidente A, dal componente anziano B, che è anche il consigliere designato relatore anche per il “merito” e che

sarebbe agevolato nello studio del (suo) fascicolo per la sospensiva. Non v'è chi non veda che tutto ciò appare disfunzionale, atteso che nel periodo ordinario anche l'affare urgente sarebbe stato assegnato al consigliere relatore (B) del "merito" della causa. Lo stesso accade nel settore penale perché laddove arrivi una istanza cautelare, a sentenza emessa, appare chiaro che il relatore della stessa sarà l'estensore del provvedimento mentre, a sentenza non emessa, appare opportuno che il presidente di sezione bilanci il lavoro tra i consiglieri presenti in ufficio".

Tale decisione non è stata approvata all'unanimità dal questo C.G., ma il C.S.M. ha ritenuto corretta la scelta del Capo di Corte.

In conformità a tale indirizzo consigliare le tabelle feriali del 2023, che ugualmente non hanno previsto la suddivisione dei turni MAE/estradizioni tra tutti i consiglieri della Corte nel periodo cuscinetto, sono state approvate all'unanimità.

Anche nel caso di MAE/estradizioni il consigliere di turno per la convalida, di regola, si occuperà anche dell'interrogatorio dell'estradando e sarà il relatore nella decisione sulla consegna, in modo da non disperdere lo studio delle medesime questioni fra più consiglieri. Quindi, per usare le parole dei Consiglieri che hanno proposto osservazioni, nel periodo cuscinetto, pur potendo agire diversamente ex art. 36 circ. tabelle, il Capo della Corte ha preferito la specializzazione e l'efficienza al benessere organizzativo.

Non ritengo pertanto che sia possibile procedere in senso contrario a tale principio che, piaccia o no, è stato approvato dal C.S.M., durante il periodo delle festività natalizie in cui la normativa secondaria non lo consente e propongo quindi parere negativo."

Il Consiglio, all'unanimità, decide di tenere conto dalle "risposte" alle osservazioni provenienti dai Consiglieri della II sezione.

Il Consigliere CASPANI evidenzia e premette che gli artt. 716 e 717 c.p.p. assegnano al Presidente della Corte la competenza a provvedere sugli arresti MAE/estradizioni e l'art. 13 della legge n.69/2005, ribadendo ciò, gli attribuisce la facoltà di "delega ad altro magistrato della Corte". Trattandosi di competenza specifica del Presidente attribuita da norme di legge è dubbio che l'esercizio delle delega debba avvenire attraverso una variazione tabellare. Inoltre, il dato testuale evidenzia che la delega presidenziale viene conferita al consigliere e non alla sezione. Già tali considerazioni preliminari portano a ritenere legittimo un provvedimento che, di fatto, integra una modalità di esercizio di un potere di delega attribuito dalla legge, con il quale il Presidente delega, per un periodo di tempo limitato tutti i giudici del settore penale e non solo quelli di una sezione.

Le considerazioni espresse dal relatore non sono condivisibili:

il relatore ritiene che il principio di specializzazione introdotto dalla tabella vigente non possa essere derogato se non in via eccezionale e quindi per il periodo feriale, in quanto previsto dalla normativa che disciplina le tabelle feriali. Tale valutazione non convince in quanto la circolare tabelle e comunque la normativa secondaria non prevede che l'attività in questione debba essere specializzata e quindi non si comprende perché la deroga non possa essere introdotta attraverso lo strumento della variazione tabellare;

dalla circolare tabelle ed in particolare dalla lettura degli artt. 61 ss. si ricava che la materia MAE non è trattata come specializzata e nelle proprie controdeduzioni i giudici della II sezione chiariscono che nel periodo feriale le procedure del MAE sono distribuite sulle quattro sezioni penali o meglio, visto quanto detto prima, ai singoli consiglieri di tutte e quattro le sezioni. La circostanza che ciò non operi nel periodo cuscinetto non è argomento valido per ritenere contraria alla circolare l'attuale variazione tabellare, semmai potrà valutarsi l'opportunità di estendere il contenuto dell'attuale variazione anche a detto periodo. Si spiega anzi con il fatto che solo in data 11 settembre la Presidente della Sezione penale ha rappresentato tal esigenza al Presidente della Corte, quindi dopo che il periodo cuscinetto si era concluso;

la scelta del Presidente di estendere tale distribuzione anche alle festività natalizie è una scelta di merito, esercizio del potere di delega attribuitogli dalla legge, non contraria alle norme della circolare ed anzi conforme a quanto richiesto dall'art. 259 della stessa, laddove si legge "E' compito del dirigente dell'ufficio attivarsi oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività anche per mantenere il benessere fisico e psicologico del magistrato".

Non essendo in contrasto con la circolare il merito del provvedimento non pare sindacabile.

Non solo perché nel caso di specie con tale provvedimento si viene incontro a tale esigenza, prospettata dalla Presidente della Sezione II penale, considerato che il turno MAE impone la reperibilità dei soli magistrati di tale sezione sette giorni su sette, inclusi i festivi. L'esigenza è stata condivisa da tutti i presidenti di Sezione e dalla grande maggioranza dei giudici, considerato che le osservazioni sono state proposte solo da due consiglieri.

Si tratta di soluzione semplice e razionale, che estende quanto già avviene nel periodo feriale, con minimo aggravio per i giudici delle altre sezioni e che pare adottare un giusto equilibrio tra le esigenze di efficienza e quelle di tutela del benessere organizzativo.

La Presidente Vicaria evidenzia che il potere di delega del Presidente della Corte trova la propria regolamentazione nelle attuali tabelle al fine di consentire una gestione più fluida delle convalide degli arresti per MAE ed estradizioni, visti gli stretti termini perentori per la convalida e la necessità

di individuare senza ritardo il Consigliere competente in tutti i casi in cui il Presidente della Corte non sia presente in ufficio e non possa emettere tempestivamente il provvedimento di delega.

Il Consigliere BARGERO evidenzia che non sembra prevista una delega per il diverso istituto dell'extradizione, ma solo per i MAE. Il Consigliere BARGERO evidenzia, quindi, che forse andrebbero distinti i due profili.

Il Consigliere PELOSI sottolinea che il Presidente della Corte ha deciso di disciplinare la questione tramite la procedura della variazione tabellare e questo supera tale questione.

La Presidente Vicaria evidenzia che la Seconda sezione penale della Corte si occupa di tutte le convalide degli arresti per MAE ed estradizione anche dei soggetti minorenni trasmettendo, poi, per la prosecuzione della procedura alla Sezione per Minorenni competente per materia. Quindi, la segmentazione della fase monocratica di convalida rispetto a quella collegiale di decisione sulla consegna è già prevista nella tabella organizzativa della Corte d'appello di Torino con riguardo ai procedimenti che riguardino i minorenni. Tanto accade, inoltre, nel periodo feriale, nel quale della convalida degli arresti per MAE ed estradizioni si occupa il magistrato di turno in feriale, mentre la successiva procedura di consegna viene trattata (salvo che non ricorrano ragioni d'urgenza o l'esigenza di rispettare termini perentori di legge) dalla Sezione Seconda penale nel periodo post feriale. Evidenzia, inoltre, che le tabelle di altri uffici, come, ad esempio, la Corte Appello Firenze, prevedono che la materia dei MAE/estradizione sia trattata a turno da tutte le sezioni penali della Corte, in quanto materia non prevista dalla circolare del C.S.M. come specialistica.

La Presidente Vicaria aggiunge che, quest'anno, a causa delle rilevanti scoperture d'organico, la Seconda Sezione penale della Corte dovrà far fronte alle convalide MAE ed estradizioni nel periodo delle festività natalizie con soli 5 componenti, con conseguente difficoltà di assicurare la reperibilità per ogni giorno di tutto l'intervallo (16 giorni). Ribadisce che, come già evidenziato dal Consigliere CASPANI, la materia dei MAE e estradizioni, secondo la circolare del CSM, non costituisce materia da destinare da una Sezione specializzata e che, pertanto, può essere trattata da ogni magistrato della Corte, delegato dal Presidente.

La Procuratrice Generale F.F. evidenzia la necessità che il giudice della convalida prosegua nella gestione del fascicolo per l'intera procedura per maggior efficienza.

La Presidente Vicaria sottolinea che il Consiglio Giudiziario deve pronunciarsi sulla mera legittimità della variazione tabellare e non sul merito delle scelte del Capo dell'Ufficio.

In ordine alla necessità che il giudice della fase di convalida dell'arresto per MAE o estradizione sia anche il relatore della fase collegiale di decisione sulla consegna (prospettata dal Procuratore generale f.f.), ribadisce che, secondo le vigenti tabelle della Corte, le convalide per MAE ed estradizione dei soggetti minorenni sono trattate dai magistrati della Seconda Sezione penale, mentre la successiva fase collegiale per la decisione sulla consegna viene poi trattata dalla Sezione per i Minorenni competente per materia, con conseguente discontinuità quanto al relatore. Analogamente accade nel periodo feriale.

La Presidente Vicaria rimarca che, nel provvedimento proposto dal Presidente, non sono rilevabili profili di illegittimità, trattandosi appunto di variazione tabellare conforme sia alle norme primarie che regolano il potere di delega presidenziale in tema di convalida dell'arresto per MAE ed estradizioni, sia alle norme secondarie, segnatamente all'art. 40 delle tabelle, alla circolare C.S.M. sulle tabelle e a fronte di motivate ragioni d'urgenza.

La Consigliera CASTELLINO condivide le perplessità del Consigliere FERRERO in quanto la variazione tabellare non modifica in via generale la ripartizione degli affari tra le sezioni, ma introduce una deroga all'attribuzione specialistica esclusiva di tale materia ad una sola sezione, come prevista nelle vigenti tabelle, solo per il periodo natalizio, che non può essere parificato al periodo feriale. Quest'ultimo, infatti, è disciplinato espressamente dalla Circolare Tabelle che introduce una deroga ai criteri ordinari di organizzazione del lavoro – con il procedimento previsto dalla circolare – sul presupposto che di regola i magistrati devono godere delle ferie nel periodo feriale e quindi evidentemente ci sono esigenze organizzative da coprire per un arco temporale più lungo cui non si può far fronte con la sola turnazione interna alla sezione. La deroga ai criteri ordinari di competenza tabellare dell'ufficio per il periodo natalizio non pare dunque conforme alla Circolare Tabelle. Ad esempio, anche nel settore civile del Tribunale non si deroga alle ordinarie competenze tabellari delle sezioni nel periodo natalizio nelle materie connotate da urgenza come i TSO, per i quali la convalida deve avvenire nelle 48 ore, cui la sezione competente provvede con la turnazione interna.

Il Consigliere PELOSI è concorde alle osservazioni della Consigliera CASTELLINO e del Consigliere FERRERO in quanto la variazione tabellare solo per il periodo natalizio non risulta coerente con i principi delle tabelle. Introdurre una variazione tabellare che valga esclusivamente per quel periodo non è ragionevole, così come non lo è il fatto di considerare l'urgenza della variazione per l'imminenza del periodo delle vacanze natalizie. La variazione tabellare che interviene esclusivamente per alcuni giorni risulta incoerente anche con la circostanza che vi sono altri periodi di vacanze nell'anno per i quali dunque potrebbe manifestarsi la medesima necessità

posto che i giorni di vacanza del periodo natalizio sono in realtà 4. Il periodo feriale, invece, è previsto dal Legislatore che, appunto non lo ha previsto per il periodo natalizio.

La Presidente Vicaria ribadisce che non emergono profili di legittimità nella decisione del Capo dell'Ufficio quanto alle modalità di esercizio del potere di delega, trattandosi di variazione tabellare anche giustificata dall'esigenza di garantire il benessere dei magistrati dell'ufficio, in conformità alle indicazioni del C.S.M.

Il Consigliere PELOSI evidenzia che in questo caso è una variazione tabellare e non l'esercizio del potere di delega.

La Consigliera BELTRAMINO si associa alle considerazioni del Consigliere CASPANI e della Presidente Vicaria evidenziando che la variazione tabellare è legittima in quanto esercizio del potere di delega in tale materia è espressamente conferito al Presidente della Corte; essa risulta altresì coerente ai principi tabellari, soddisfacendo una esigenza di benessere lavorativo che è espressamente tutelato dalla Circolare Tabelle. Evidenzia altresì che la VT risponde ad una esigenza di solidarietà fra i Consiglieri della Corte, che risulta più che equa e ragionevole posto che l'Ufficio è gravato da una importantissima carenza di magistrati. Evidenzia che la diversa soluzione prospettata, ovvero l'eventuale decisione di spalmare i MAE come materia non specialistica, per tutto l'anno e fra tutte le Sezioni, comporterebbe per le Sezioni oggi non competenti per tale materia un aggravio ben maggiore di quello oggi disposto con la VT in esame, nonché una complessa revisione di tutti i pesi attribuiti alle Sezioni. Dichiarò pertanto sin d'ora di esprimere voto favorevole.

La Consigliera GALLINO evidenzia che la gestione della delega effettuata con variazione tabellare è del tutto legittima.

La Consigliera GALLINO precisa che, ad esempio, il Tribunale di Torino nel periodo natalizio faceva un turno generale per le direttissime.

La Presidente Vicaria sottolinea che, nella specie, sussiste il requisito dell'urgenza della variazione tabellare in quanto tesa a regolare la turnazione dei magistrati della Corte nel periodo di festività natalizie, ormai prossimo, tenendo conto dei principi di benessere organizzativo e di necessaria solidarietà fra i magistrati della Corte, vista la situazione di difficoltà dei colleghi della Seconda Sezione penale a cagione delle forti scoperture di organico.

Il Consigliere FERRERO evidenzia che le tabelle e la normativa secondaria dettano dei principi che sono quelli della specializzazione e dell'assegnazione di quelle materie specialistiche a delle sezioni e questo criterio può essere derogato solo nei periodi previsti dalla legge e questi principi, invece, nella

variazione tabellare in oggetto non sono rispettati , ovvero il periodo feriale e quello “cuscinetto”; nelle tabelle feriali di questa Corte è stato inoltre introdotto il principio di efficienza dell’assegnazione degli affari urgenti al consigliere relatore anche nel periodo cuscinetto; come ho detto nella relazione introduttiva e per rispondere al rilievo del Presidente vicario, questi due principi sono stati violati dalla presente VT e ciò si traduce in altrettante violazioni di legge.

La Consigliera MUSSA condivide le esigenze di solidarietà per i colleghi della II sezione penale in ordine alla gestione di una materia così gravosa, anche nel periodo natalizio; tuttavia espone alcune perplessità in ordine allo strumento utilizzato e, dunque, alla sua legittimità formale. Infatti, il presupposto da cui partire, forse, è la natura delle tabelle e delle variazioni tabellari (quest’ultime necessarie per gli adattamenti organizzativi al concreto svolgersi ed evolversi dell’attività giudiziaria nei singoli uffici) che sono atti funzionali a garantire la trasparenza nei confronti dell’utenza, in particolare, sull’assegnazione degli affari. Dunque, le tabelle e le variazioni tabellari sono deputate a disciplinare l’ordinaria organizzazione degli uffici e sono caratterizzate da una necessaria stabilità e non sembrano essere, invece, il giusto strumento da utilizzare per far fronte a una situazione episodica e di momentanea difficoltà, anche dovuta alle gravi carenze di organico, allo stato, presenti in Corte.

La Procuratrice Generale f.f. si associa alle considerazioni della Consigliera MUSSA.

La Presidente Vicaria evidenzia, infine, che anche la Corte d’Appello di Venezia ha operato una scelta organizzativa in tema di convalide degli arresti MAE ed estradizioni analoga a quella fatta dal Presidente della Corte d’appello di Torino, prevedendo da anni la turnazione di tutti i consiglieri della Corte nel periodo delle festività natalizie.

La Presidente Vicaria pone, quindi, al voto del Consiglio Giudiziario per esprimere il parere sul provvedimento assunto dal Presidente della Corte d’Appello:

voti a favore della variazione tabellare 5

voti contrari alla variazione tabellare 9

1 astenuto.

Il Consiglio Giudiziario,
a maggioranza di 9 voti contrari, 5 favorevoli e 1 astenuto esprime parere contrario.

Alle ore 16.30 si allontana il dott. MARSON che ha esercitato il diritto di tribuna.

CORTE D'APPELLO DI TORINO. – Decreto n. 77/2023 – V.T. in data 20/10/2023 avente ad oggetto: *“Esonero della consigliera Pierangela Renda dalle assegnazioni come relatore”*.

La Consigliera OLIVIERI relaziona quanto segue:

“La variazione tabella urgente n. 77/2023 ha ad oggetto l’assegnazione degli affari nella Prima sezione penale.

Il Presidente della 1^a sezione con nota del 16 ottobre illustra i carichi della sezione e evidenzia la situazione di carenza dell’organico dalla quale discende la necessità di individuare la consigliera Renda come relatore del processo 2725/23 con 17 imputati in stato di custodia cautelare con termini che scadranno nel mese di marzo e chiede pertanto di autorizzare l’esonero della Consigliera Renda dagli ordinari carichi di lavoro della sezione per un termine che vada dal 7 novembre al 24 febbraio, rappresentando che la proposta è stata portata a conoscenza dei magistrati della sezione che sottoscrivono la nota per ricezione copia.

Il presidente della Corte con il decreto in oggetto dispone in conformità l’esonero totale dalla assegnazioni come relatore della Dott. Renda per il periodo richiesto richiamando gli articoli 157, 162 e 259 della Circolare del CSM sulle tabelle.

Non risultano essere state presentate osservazioni.”

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera OLIVIERI;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all’unanimità.

CORTE D'APPELLO DI TORINO. – Decreto n. 78/2023 – V.T. in data 20/10/2023 avente ad oggetto: *“Modifica Tabelle 2020-2023 – Settore Penale. Integrazione – sostituisce VT 61/2023.”*

La consigliera OLIVIERI relaziona quanto segue:

“La variazione tabella urgente n. 78/2023 di modifica delle tabelle 2020-2023- settore penale integra e sostituisce la n. 61/2023 per l’assegnazione degli affari all’interno delle quattro sezioni ordinarie viene dato atto che nelle riunioni che si sono tenute l’11 settembre e il 12 ottobre i Presidenti delle sezioni hanno concordato sul nuovo assetto.

Viene deliberato che ogni Presidente di sezione provveda alla distribuzione degli affari per ogni udienza in base alla pesatura dei processi richiamando i criteri previsti dal DOG e che i singoli processi vengano assegnati ai relatori a partire dal consigliere meno anziano e dal fascicolo avente il numero di ruolo generale più risalente.

Per i processi rientranti nelle classi 5 o 6 e per i maxi processi l'assegnazione tra i consiglieri avverrà a rotazione a partire dal consigliere meno anziano.

Per gli incidenti di esecuzione i criteri saranno:

- Al magistrato che è stato relatore nel processo*
- Nel caso in cui non sia più in servizio, al magistrato che ha rilevato il ruolo*
- A rotazione dal magistrato più anziano a quello più giovane tenendo conto della difficoltà del fascicolo e della tipologia della materia.*

Per la corte d'Assise d'appello l'assegnazione avverrà a rotazione in ragione di uno a testa tra Presidente effettivo e consigliere effettivo secondo l'ordine di arrivo; il magistrato assegnatario di un processo rientrante nelle classi 5 o 6 o maxi processo o processo di eccezionale complessità sarà esonerato dalla successiva assegnazione.

La distribuzione dei processi, di criminalità organizzata aventi anche imputazioni per reati specialistici, alle sezioni ordinarie avverrà secondo il criterio adottato per i maxi-processi.”

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera OLIVIERI;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

CORTE D'APPELLO DI TORINO - Decreto n. 80/2023 – V.T. in data 23/10/2023 di applicazione delle Consigliere della I Sezione penale dott.ssa Annalisa Palomba e dott.ssa Marta Sterpos per udienze del 26 e 27 ottobre avanti alla Sezione V penale.”

- Decreto n. 82/2023 M in data 25/10/2023 avente ad oggetto: Applicazione udienza del 26 ottobre 2023 avanti alla Sezione V Penale Corte - Integrazione La Consigliera BELTRAMINO relaziona quanto segue:

“Con il provvedimento n. 80/2023, datato 23.10.2023, il Presidente della Corte, dato atto dell'impossibilità di comporre il collegio nell'ambito della V

sezione penale della Corte “per mancanza di consiglieri”, per le udienze del 26.10.2023 (collegi relativi alle misure di prevenzione) e del 27.10.2023 (collegio ordinario), sentito il Presidente della I Sezione Penale applica i Consiglieri dott.ssa Annalisa Palomba e dott.ssa Marta Sterpos, della indicata I Sezione penale, per la composizione rispettivamente del collegio relativo alle misure di prevenzione dell’udienza del 26.10.2023 e del collegio relativo ai procedimenti ordinari dell’udienza del 27.10.2023, e per le eventuali udienze successive, nel caso esso i procedimenti trattati non si concludessero in tali giorni.

Il provvedimento è stato poi integrato con decreto 82/2023 del 25.10.2023, che ha precisato che la dott.ssa Palomba comporrà tutti i collegi fissati per l’udienza del 26.10.2023, sia relativi a misure di prevenzione che procedimenti ordinari.

Il provvedimento n. 80/2023 richiama la norma contenuta nel prospetto “organizzazione” delle Tabelle vigenti, che, quanto alla V Sezione penale (a cui è attribuita materia specialistica) dispone che “Ove, per effetto di astensione o di ricusazione plurima, non sia possibile formare il Collegio con i magistrati della stessa sezione, interverranno, come supplenti, a comporre il collegio, i magistrati più giovani, per anzianità di ruolo, della prima sezione”.

E’ indicato che i Consiglieri Palomba e Sterpos sono stati individuati dal Presidente della I Sezione penale “tenuto conto dell’anzianità di servizio e degli impegni in calendario”.

Non sono state proposte osservazioni e propongo parere favorevole alla variazione tabellare.”

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consiglieria BELTRAMINO;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all’unanimità.

CORTE D’APPELLO DI TORINO. – Decreto n. 81/2023 – V.T. in data 23/10/2023 avente ad oggetto: “Sostituzione della I Sezione penale alla V Sezione penale nel turno del 24 ottobre”

La Consiglieria BELTRAMINO relaziona quanto segue:

“Con il provvedimento N. 81/2023 il Presidente della Corte, dato atto della segnalazione del Presidente della Sezione V penale di “impossibilità per mancanza di consiglieri” di costituire un collegio che potesse occuparsi di eventuali istanze urgenti presentate nella giornata del 24.10.2023, e ritenuta

la necessità di organizzare un turno fra le Sezioni penali al solo fine di provvedere sulle istanze urgenti, depositate nella giornata indicata davanti alla Sezione V penale, dispone che sia il collegio formato nella Sezione I penale a trattare tali eventuali istanze urgenti ed indifferibili.

Il provvedimento richiama la norma contenuta nel prospetto “organizzazione” delle Tabelle vigenti, che dispone che “Ove, poi per effetto di astensione, ricasazione o per altri gravi motivi non sia comunque possibile, neppure in parte, formare il collegio con i magistrati della sezione, il processo viene assegnato alla sezione successiva”.

E’ indicato che è stato sentito dal Capo dell’Ufficio il Presidente della Sezione I penale, che ha condiviso l’adottato criterio, che individua la Sezione I come competente a subentrare alla Sezione V.

Non sono state proposte osservazioni e propongo parere favorevole alla variazione tabellare.”

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera BELTRAMINO;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all’unanimità.

CORTE D’APPELLO DI TORINO. – Decreto n. 83/2023 – V.T. in data 27/10/2023 avente ad oggetto: “*Criteri di composizione, formazione, assegnazione e sostituzione della nuova Sezione Quinta Penale*”.

Il Consigliere FERRERO relaziona quanto segue:

“La VT 83/2023 costituisce la prosecuzione della n. 65/2023 con la quale il Capo della Corte, preso atto del venir meno di 3 dei 5 consiglieri della V sezione penale, ha deciso di trasformarla nella sezione che si occupa esclusivamente della materia specialistica delle misure di prevenzione, presieduta dal Presidente della I sezione della Corte d’Assise, dal giudice a latere e da altri 4 consiglieri di secondo incarico che saranno individuati a seguito di un bando di concorso interno.

Il decreto individua due udienze al mese, distingue tra tre gruppi di affari a seconda della complessità/gravità degli stessi e descrive in modo dettagliato e conforme ai principi tabellari i criteri di formazione dei collegi, di distribuzione dei procedimenti nelle udienze e distribuzione degli stessi fra i consiglieri presenti in quell’udienza. La variazione prevede altresì i criteri di sostituzione dei consiglieri assenti, impediti e in caso di astensione e ricasazione.

Propongo pertanto parere favorevole.”

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere FERRERO;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA – Decreto n. 36 in data 11/10/2023 avente
ad oggetto: “Sezione Civile, Gruppo IV, Lavoro e Previdenza Sociale, Ruolo
dott.ssa Silvia Fioraso.”

Il Consiglio Giudiziario,
data dell'assenza del relatore, rinvia la trattazione della pratica al
14.11.2023.

TRIBUNALE DI ASTI – Decreto n. 21 in data 11/10/2023 avente ad oggetto:
“ *Variazione tabellare urgente derivante dall'assunzione dei provvedimenti
organizzativi necessari ad assicurare l'efficienza e la completezza del servizio
con riferimento al congedo per sopraggiunti limiti di età del Presidente del
Tribunale dott. Giancarlo Girolami*”.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere BARGERO;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

TRIBUNALE DI TORINO – Decreto n. 106 in data 16/10/2023 avente ad
oggetto: “*Bando di concorso interno ordinario agosto 2023. Assegnazione di
magistrati e formazione dei ruoli.*”

La Consiglieria RUFFINO relaziona quanto segue:

*“In data 24.8.23 il Presidente del Tribunale di Torino, previa interlocuzione con
i Presidenti di Sezione che non hanno presentato osservazioni, ha bandito
concorso interno per la copertura dei seguenti posti di Giudice*

n. 4 posti alla Sezione GIP/GUP:

1) Ex Vitelli (vacante dal 03/05/2022)

2) Ex Rocci (vacante dal 09/01/2023)

3) Ex Abenavoli (vacante dal 24/01/2023)

4) Ex Pio (vacante dal 19/04/2023)

n. 2 posti alla Sezione Nona Civile (settore immigrazione) (Nuova istituzione).

n. 2 posti alla Sezione Quarta Civile

1) Ex Oberto (vacante dal 01/07/2023)

2) Ex Ferrero (vacante dal 01/07/2023)

n. 1 posto alla Sezione Settima Civile:

Ex Giannone (vacante dal 01/01/2023)

Nel bando era specificato che la copertura dei posti alla IX Sezione Civile Settore Immigrazione sarebbe stata subordinata al parere favorevole unanime del Consiglio Giudiziario sulla distribuzione dei posti costituenti aumento di organico prevista dalla VT n. 85/2023 , decreto effettivamente poi licenziato con parere favorevole all'unanimità dal Consiglio Giudiziario in data 12.9.2023.

Nel bando, in ossequio al disposto dell'art. 114 Circ. Tabelle , il Dirigente ha illustrato le ragioni organizzative delle scelte e le ragioni di urgenza che imponevano di completare la procedura di assegnazione entro la fine del mese di settembre 2023, in particolare il Presidente ha richiamato:

la delibera del C.S.M. del 26 aprile 2023 relativa al trasferimento al Tribunale di Torino del dott. Stefano Demontis, che non aveva trovato collocazione all'esito del concorso di maggio 2023 e che avrebbe preso possesso a settembre 2023;

il parere del Consiglio Giudiziario del 28.2.2023 in merito alla situazione di incompatibilità del dott. Alessandria che doveva essere collocato presso altra sezione civile;

il prossimo termine di permanenza decennale nella medesima sezione per la dott.ssa Valeria Di Donato (IV sezione civile) e per la dott.ssa Paola Rigonat (IV sezione penale) .

Sempre al fine di illustrare le ragioni delle scelte organizzative il Dirigente ha inserito i dati relativi alle scoperture delle Sezioni civili e penali alla data di scadenza del bando – fissata per il 29.9.23 .

Il Presidente ha considerato che:

· la situazione dei carichi dell'Ufficio Gip e l'esito dei precedenti bandi, che colloca la sezione gip tra quelle di più difficile copertura, giustificasse la pubblicazione di tutti i posti vacanti della sezione sacrificando alla necessità di stabilizzare le presenze effettive presso l'ufficio gip-gup, in un numero

almeno pari al minimo tabellare, la copertura di posti presso le altre sezioni penali che non sono stati banditi se non per le eventuali risulte.

· quanto al settore civile, che le esigenze della sezione IX civile (settore immigrazione) e della sezione VII civile fossero da ritenersi, in considerazione delle materie trattate, prevalenti rispetto alle altre sezioni ancorché con maggiori scoperture.

· che la IV sezione civile presentava una copertura effettiva del 50% dei giudici e vedeva scoperto anche il posto di presidente, ragion per cui era opportuno pubblicare entrambi i posti vacanti per portarla ad una copertura effettiva inferiore a quella delle altre sezioni con il posto di presidente coperto

Con lo stesso bando sono stati indicati come posti di risulta tutti i posti che si sarebbero resi vacanti per effetto del concorso interno bandito e anche quelli che si sarebbero determinati per effetto di assegnazione di posti a loro volta di risulta ; il fine che il Dirigente si è così proposto è stato quello di tutelare l'assetto delle presenze effettive nelle sezioni e di concentrare preferibilmente in un'unica procedura concorsuale i trasferimenti interni in conformità a quanto previsto dall'art. 114 sulla circolare sulla formazione delle Tabelle.

Il Presidente ha poi indicato nel bando i criteri di valutazione delle domande richiamando innanzitutto i criteri generali già adottati in occasione del precedente bando di concorso straordinario del maggio 2023 ai sensi degli artt. 125, 127, 128;

ha altresì indicato preventivamente e dettagliatamente – ai sensi dell'art 132 e 126 comma 3 della Circolare Tabelle- i punteggi per la comparazione delle attitudini , nel rispetto degli artt. 126 e segg. della stessa Circolare .

In applicazione dei suddetti criteri, all'esito del bando di concorso interno, il Dirigente, con il decreto n. 106/23 del 16.10.2023 , ha disposto le seguenti assegnazioni, a domanda, di magistrati alle sezioni, proponendo la conseguente variazione tabellare urgente:

POSTI PUBBLICATI:

2 posti alla IX sezione civile – settore immigrazione (nuova istituzione)

Dott. Andrea Natale, attuale giudice della I Sezione Penale, con decorrenza dal 15.4.2024.

Dott. Fabrizio Alessandria, attuale giudice della I Sezione Civile, con decorrenza 6.11.2023.

2 posti alla IV sezione civile (posti ex Oberto vacanza dal 1/7/2023 e Ferrero vacanza dal 1/7/2023).

Dott.ssa Raffaella Bosco, attuale giudice della III sezione civile, (posto ex Oberto), con decorrenza dal 6.11.2023.

Dott.ssa Ester Marongiu, attuale giudice della II sezione civile, (posto ex Ferrero), con decorrenza dal 15.1.2024.

1 posto alla VII Sezione Civile – (posto ex Giannone vacanza dal 1° gennaio 2023).

Dott.ssa Annalisa Falconi, attuale giudice della III sezione penale in supplenza alla VII sezione civile, con decorrenza dal 6.11.2023.

POSTI DI RISULTA:

2 posti alla I sezione civile (posti ex Alessandria ed ex Di Capua vacanze dal 24 agosto 2023).

Dott.ssa Marisa Gallo, attuale giudice della VIII Sezione Civile, (posto ex Alessandria) con decorrenza dal 15.4.2024.

Dott. Stefano Demontis, attuale giudice assegnato in via provvisoria ex art. 138 della circolare sulla formazione delle tabelle alla IV Sezione Civile, (posto ex Di Capua) con decorrenza dal 6.11.2023.

1 posto alla II Sezione Civile (posto ex Marongiu vacanza dal 24 agosto 2023).

Dott.ssa Silvia Semini, attuale giudice della IV Sezione Civile, con decorrenza dal 15.4.2024.

2 posti alla III Sezione Civile (posti ex Latella ed ex Bosco vacanza dal 24 agosto 2023).

Dott. Edoardo Di Capua, attuale giudice della I Sezione Civile, (posto ex Bosco), con decorrenza dal 15.4.2024.

Dott.ssa Valeria Di Donato attuale giudice della IV Sezione Civile, (posto ex Latella), con decorrenza dal 6.11.2023.

2 posti alla IV Sezione Civile (posti ex Semini ed ex Di Donato vacanza dal 24 agosto 2023).

Dott.ssa Federica Francesca Levrino, attuale giudice della VII Sezione Civile (posto ex Semini), con decorrenza dal 15.4.2024.

Dott.ssa Claudia Gemelli, attuale giudice della VII Sezione Civile (posto ex Di Donato), con decorrenza dal 6.11.2023.

1 posto alla VII Sezione Civile (posto ex Levrino vacanza dal 24 agosto 2023).

Dott.ssa Valentina Giuditta Soria, attuale giudice della Sezione GIP/GUP, con decorrenza dal 15.4.2024.

1 posto alla VIII Sezione Civile (posto ex Gallo vacanza dal 24 agosto 2023).

Dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella, attuale giudice della III Sezione Civile, con decorrenza dal 15.4.2024.

2 posti alla I Sezione Penale (posti ex Natale ed ex Florio vacanze dal 24 agosto 2023).

Dott. Alfredo Toppino, attuale giudice della Sezione GIP/GUP, (posto ex Natale), con decorrenza dal 15.4.2024.

Dott.ssa Paola Rigonat, attuale giudice della IV Sezione Penale, (posto ex Florio), con decorrenza dal 5.1.2024.

1 posto alla III Sezione Penale (posto ex Falconi vacanza dal 24 agosto 2023).

Dott.ssa Federica Florio, attuale giudice della I Sezione Penale, con decorrenza dal 5.1.2024.

1 posto alla IV Sezione Penale (posto ex Rigonat vacanza dal 24 agosto 2023).

Dott.ssa Roberta Cosentini, attuale giudice della Sezione GIP/GUP, con decorrenza dal 15.4.2024.

All'esito delle complessive assegnazioni restano scoperti senza domande i seguenti posti:

n. 7 posti alla Sezione Gip/Gup:

1) Ex Vitelli (vacante dal 03/05/2022)

2) Ex Rocci (vacante dal 09/01/2023)

3) Ex Abenavoli (vacante dal 24/01/2023)

4) Ex Pio (vacante dal 19/04/2023)

5) Ex Toppino (vacante dal 24 agosto 2023)

6) Ex Cosentini (vacante dal 24 agosto 2023)

7) Ex Soria (vacante dal 24 agosto 2023)

n. 1 posto alla Sezione VII civile:

1) Ex Gemelli (vacante dal 24 agosto 2023).

Il Presidente ha ritenuto di considerare , quanto ai posti assegnati a domanda, la necessità di contenere le scoperture della sezione gip gup e di garantire da un lato un'ordinata riorganizzazione delle sezioni e dall'altro il rispetto delle norme sulla permanenza decennale nella medesima sezione e dunque , ai sensi dell'art 120 Circ Tabelle, ha prorogato l'efficacia dei trasferimenti al giorno 15 aprile 2024, con le seguenti eccezioni, ciascuna specificatamente motivata :

decorrenza 6.11.2023:

Dott. Fabrizio Alessandria (attuale giudice della I Sezione Civile) assegnato alla IX sezione civile, al fine di rimuovere l'incompatibilità già rilevata dal Consiglio Giudiziario e in valutazione al Csm.

Dott. Stefano Demontis (attuale giudice assegnato in via provvisoria ex art. 138 della circolare sulla formazione delle tabelle alla IV Sezione Civile) assegnato alla I sezione civile, al fine di fronteggiare la copertura verificatasi con l'assegnazione del dott. Alessandria.

Sulla assegnazione anticipata del Dott. Demontis rispetto a quella della Dott.ssa Gallo- risultata vincitrice sul posto ex Dott. Alessandria - il Presidente ha sottolineato che l'assegnazione del Dott. Demontis si fonda sul fatto che il posto della dott.ssa Gallo verrà coperto solo giuridicamente - e non di fatto - dalla dott.ssa Latella attualmente esonerata dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali in quanto componente della commissione per il concorso in magistratura. Considerato poi che la dottoressa Peila, in forza anch'essa presso la VIII sezione civile, risulta utilmente collocata nella graduatoria del bando per i posti presso la Corte d'Appello di Torino, l'assegnazione immediata della dott.ssa Gallo ad altra sezione, unita al prossimo trasferimento della dott.ssa Peila, comporterebbe sin da subito una vacanza del 50% presso la VIII sezione. Il dott. Demontis di converso è assegnato solo provvisoriamente alla IV sezione civile ex art. 138 della circolare sulla formazione delle tabelle.

Dott.ssa Raffaella Bosco (attuale giudice della III sezione civile) assegnata alla IV sezione civile al fine di fronteggiare la copertura verificatasi con il prossimo passaggio del Presidente Tetamo, che gestisce anche il ruolo Oberto, alla VII sezione civile.

Dott.ssa Valeria Di Donato (attuale giudice della IV Sezione Civile) assegnata alla III sezione civile, in quanto il 14.11.2023 maturerebbe il termine di permanenza decennale nella sezione di provenienza.

Dott.ssa Claudia Gemelli (attuale giudice della VII Sezione Civile) assegnata alla IV sezione civile, al fine di fronteggiare la scopertura verificatasi con l'assegnazione della dott.ssa Di Donato.

Dott.ssa Annalisa Falconi, (attuale giudice della III sezione penale) assegnata alla VII sezione civile essendo la stessa già attualmente in supplenza presso tale ultima sezione.

decorrenza 5.1.2024:

Dott.ssa Federica Florio (attuale giudice della I Sezione Penale) assegnata alla III sezione penale avendo già il consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria deliberato il transito a titolo esclusivo del dott. Marcello Pisanu (attuale presidente della III sezione penale) presso tale giurisdizione ed essendo prossimo il decreto di nomina del Ministro delle Finanze con conseguente riduzione da gennaio 2024 della III sezione penale a 5 unità, circostanza che renderebbe impossibile la formazione di due collegi stabili.

Dott.ssa Paola Rigonat, attuale giudice della IV Sezione Penale, assegnata alla I sezione penale in quanto il 7.1.2024 maturerebbe il termine di permanenza decennale nella sezione di provenienza.

decorrenza 15.1.2024:

Dott.ssa Ester Marongiu (attuale giudice della II sezione civile) assegnata alla IV sezione civile, data concordata tra i presidenti di sezione e la dott.ssa Marongiu al fine di contemperare le esigenze di copertura sia della sezione di provenienza (che vedrà il posto coperto in data 15.4.2024) che di quella di destinazione (presso la quale il ruolo ex Ferrero sarà nuovamente scoperto dal 6.11.2023).

Inoltre la necessità di anticipare alcune assegnazioni rispetto ad altre ha comportato la ulteriore esigenza organizzativa di provvedere con variazione tabellare alle assegnazioni dei fascicoli di alcuni ruoli ad altri ruoli per le ragioni pure nel provvedimento esplicitate e condivise con i presidenti delle sezioni coinvolte e con i diretti interessati;

si tratta della rideterminazione dei seguenti ruoli:

Ruolo Alessandria presso la IX sezione civile settore immigrazione;

Ruolo Demontis presso la I sezione civile;

Ruolo Bosco presso la IV sezione civile;

Ruoli Di Capua e Di Donato presso la III sezione civile;

Ruolo dott.ssa Gemelli presso la IV sezione civile;

Ruolo dott.ssa Falconi presso la VII sezione civile;

Il Dirigente ha anticipato che, con successiva variazione tabellare, in prossimità dei trasferimenti previsti per il 15.4.2024, si provvederà al riequilibrio dei ruoli ove appaia necessario.

La variazione tabellare è stata dichiarata immediatamente esecutiva attesa l'urgenza di provvedere all'assegnazione dei ruoli ai giudici trasferiti ad altra sezione nei termini di cui sopra, onde consentire l'immediata operatività dei trasferimenti più prossimi mentre solo per la parte concernente l'assegnazione degli affari, l'esecutività è subordinata al parere favorevole unanime del Consiglio Giudiziario.

Non sono state presentate osservazioni al bando né sono intervenute osservazioni al decreto di Variazione tabellare.”

Il Consiglio Giudiziario

atteso che il provvedimento, adottato all'esito di interlocuzione con i Presidenti delle sezioni interessate e con i magistrati diretti interessati, è ampiamente motivato con riferimento alle esigenze organizzative alle quali intende fare fronte e rispettoso delle indicazioni del Capo IV,

Sezione II, articolo 114 e seguenti della Circolare del C.S.M. sulla Formazione delle Tabelle degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2023,

esprime all'unanimità parere favorevole.

Il Consiglio Giudiziario all'unanimità dispone la trattazione anticipata dei punti 20 e 21 o.d.g. il cui relatore deve poi allontanarsi per esigenze personali.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI –
Provvedimento prot. n. 598/2023 in data 03/04/2023 avente ad oggetto:
“Progetto organizzativo”

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione del Consigliere PELOSI;

prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI –
Provvedimento prot. n. 49/2023 in data 10/10/2023 avente ad oggetto:
“Modifica Progetto organizzativo”

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere PELOSI;
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità

Alle ore 17.30 si allontana il Consigliere PELOSI

TRIBUNALE DI TORINO – Decreto n. 108 in data 17/10/2023 avente ad oggetto: *“Sezione Misure di Prevenzione. Rideterminazione della Pianta Organica.”*

La Consigliera CASTELLINO relazione quanto segue:

“Con la variazione tabellare 108/2023 il Presidente del Tribunale di Torino,

premesso che la sezione misure di prevenzione è attualmente composta da 2 giudici con funzioni esclusive e 6 giudici in coassegnazione con apporto del 15% e che i primi due saranno collocati a riposto nel 2024;

valutate le urgenti esigenze della sezione e in particolare l'esigenza di celere composizione dei collegi e la necessità di formazione di più magistrati nella materia;

in applicazione dell'art. 40 comma 3 della Circolare Tabelle ha disposto l'incremento dell'organico della sezione da 6 a 8 giudici con funzioni non esclusive e apporto del 15% nella sezione (oltre al Presidente e al giudice con funzioni esclusive).

L'art. 40.3 della Circolare Tabelle così dispone: ‘Il dirigente, nell'ipotesi di assunzione dell'incarico direttivo in costanza del triennio di validità delle tabelle, può procedere in via d'urgenza, con provvedimento motivato, alle variazioni tabellari ritenute assolutamente necessarie per la funzionalità dell'ufficio sulla base dell'analisi da lui effettuata. In questo caso trovano applicazione le regole di cui al comma 2’.

Tale comma è inserito nell'articolo che disciplina i provvedimenti urgenti riguardo l'assegnazione degli affari in ragione non dell'oggetto della variazione tabellare, ma della procedura applicabile (esecutività subordinata all'unanime parere favorevole del Consiglio Giudiziario in base al comma 2), come si evince dalla lettura della relazione introduttiva alla circolare tabelle del 2017 che al punto 5 ha indicato tale modifica innovativa come di portata generale, in allora inserendola nell'art. 38, relativo all'assegnazione di magistrati, in relazione alla diversa procedura applicabile (immediatamente esecutività).

Il Dirigente, che ha assunto le funzioni di Presidente il 1.8.2023 (in costanza del periodo di validità delle tabelle) ha dunque adottato la variazione tabellare in oggetto in via d'urgenza con la procedura ex art. 40 spiegando adeguatamente le ragioni di necessità per la funzionalità dell'ufficio.

Non sono state presentate osservazioni.”

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera CASTELLINO;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO– Provvedimento in data 2/10/2023 avente ad oggetto: *“Decreto n. 11 di variazione tabellare in seguito a nomina del nuovo magistrato di riferimento per l'informatica per l'ufficio di Sorveglianza di Cuneo”.*

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera GALLINO;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Alle ore 17.40 si allontana il dott. BALZANI che ha esercitato il diritto di tribuna.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AOSTA – Provvedimento prot. n. 904/2023 in data 04/10/2023 avente ad oggetto: *“Modifica alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura. Rideterminazione dei gruppi di lavoro e nuove assegnazioni dei magistrati. Regole per lo svolgimento dell'interpello. Determinazione degli affari di competenza del procuratore facente funzioni. Incarichi di collaborazione. Interlocuzioni con la procura per i Minorenni. Adeguamento del progetto organizzativo della Procura di Aosta alle osservazioni formulate dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 20.10.2022.”*

La Consigliera GALLINO relaziona quanto segue:

“Il CSM con riferimento al Progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta per il triennio 2020/2022 in data 1 dicembre 2020 per il triennio 2020-2022,

e successive integrazioni, nel prendere atto dello stesso, ha formulato, il 22.10.2022, alcuni rilievi critici.

Ha rilevato che, quanto ai 4 Dipartimenti presenti e alla assegnazione a ciascuno di essi di un sostituto (4 sostituti presenti), la scelta organizzativa confluita nel progetto, pur esente da criticità sotto l'aspetto della formale conformità alla circolare, per un verso sembrerebbe non pienamente funzionale alle esigenze dell'ufficio, per altro non appare idonea a favorire la effettiva specializzazione dei sostituti. Ha suggerito che sarebbe, quindi, auspicabile

almeno la riduzione del numero dei gruppi o, comunque, la partecipazione di ciascun sostituto a due dei 4 dipartimenti previsti, proprio per garantire maggiore specializzazione, in una prospettiva di condivisione e varietà delle esperienze oltre che maggiore funzionalità all'ufficio (che in questo modo evita di dover aumentare o ridurre i dipartimenti a seconda del numero dei sostituti effettivamente in servizio).

Ha poi svolto i rilievi critici relativi ai punti seguenti con riferimento alla circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura:

3 lett. b.2): Il progetto non indica le regole per lo svolgimento dell'interpello per l'assegnazione ai dipartimenti;

3 lett. b.3): Il progetto non contiene i criteri per la provvisoria assegnazione dei magistrati di nuova destinazione, sebbene l'art. 7 comma 4 lettera b) preveda tale indicazione come obbligatoria;

3 lett. c.5): Il progetto non indica i criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione;

3 lett. d): incarichi di collaborazione; non sono previsti i criteri;

4) lett. c); Il progetto individua il magistrato designato a svolgere i compiti di "supplenza nella direzione dell'ufficio", in caso di assenza del Dirigente, nel "magistrato più anziano nel servizio"; tale previsione non è conforme alla circolare che, all'art. 6 comma 5, prevede "Negli uffici in cui non è nominato il Vicario, in caso di assenza o impedimento del Procuratore, la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al Procuratore aggiunto o, in mancanza, al magistrato più anziano nel ruolo"; dunque, il supplente nelle funzioni direttive va individuato nel sostituto più anziano in ruolo e non in quello con maggiore anzianità di servizio

come invece indicato nel progetto;

5.2) Il progetto non indica le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura per i minorenni sia in materia penale che in materia civile.

6.2) Sono indicati solo parzialmente i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza nelle ipotesi di mancanza o temporaneo impedimento di quelli previsti quali titolari delle funzioni.

7.2) la proposta non risulta trasmessa al Presidente del tribunale, per l'eventuale contributo valutativo con riguardo agli aspetti organizzativi che coinvolgono l'ufficio giudicante;

Il CSM ha deliberato, quindi,

di prendere atto del progetto organizzativo formulato per il triennio 2020/2022, da intendersi per quadriennio 2020/2023, dalla Procura della Repubblica di Aosta, adottato con decreto dell'1

dicembre 2020 (nonchè dei decreti n. 5/2021 del 13 gennaio 2021 e n. 1/2022 in data 27 giugno

2022), con l'invito a tenere conto di quanto osservato al punto 2.3) e con le osservazioni e/o con gli specifici rilievi indicati.

Con ordine di servizio n. 1/2023 del 4.10.2023 sono state apportate modifiche al progetto organizzativo in conformità ai punti critici indicati dal CSM.

Inoltre, sono stati rideterminati i gruppi di lavoro e sono state previste nuove regole per le assegnazioni dei magistrati.

In conseguenza del trasferimento del procuratore della Repubblica, dott. Paolo Fortuna, sono state riviste alcuni punti del progetto, in particolare il "modello monosoggettivo" di appartenenza ai dipartimenti, con assegnazione di ciascun sostituto (con l'eccezione del procuratore f.f.) a due dipartimenti di indagine, allo scopo di garantire un adeguato scambio di esperienze e un produttivo confronto tra i sostituti addetti ai gruppi.

Essendo il dott. Luca Ceccanti (f.f.) addetto da un periodo di tempo significativo, oltre sei anni, al dipartimento indagini pubblica amministrazione ed economia, è stato previsto che i sostituti dott. Francesco Pizzato, dott. Manlio D'Ambrosi e dott. Giovanni Rotechia mantengano la titolarità dei rispettivi dipartimenti di indagine e che il dipartimento reati economici e contro la pubblica amministrazione venga assegnato, in eguale misura, agli stessi sostituti, in modo che ciascun sostituto procuratore, ad eccezione del procuratore facente funzioni, sia titolare di n. 2 dipartimenti di indagine.

E' stato costituito un gruppo (DIPAE) a cui sono addetti tre sostituti, allo scopo di perseguire le finalità di acquisizione di esperienza, specializzazione e confronto, come indicato dal CSM. Nella stessa ottica è stato valorizzato l'istituto della co-delega, che consente un ampliamento delle cognizioni anche in materie non di pertinenza del singolo sostituto, l'acquisizione di competenze tecniche, l'arricchimento del patrimonio conoscitivo e, in generale, un proficuo confronto di idee.

Il ricorso alla codelega sarà sempre preceduto da interlocuzioni tra i magistrati interessati e tra questi e il procuratore della Repubblica f.f., nell'ottica di una gestione per quanto più possibile partecipata e per una preliminare valutazione di tutte le problematiche legate ai diversi procedimenti oggetto di possibile codelega. Sono indicati i casi ed è stato sottolineato che all'individuazione dei dipartimenti di indagine si è giunti in esito a una serie di confronti e incontri tra tutti i magistrati con ampia condivisione.

Questi i dipartimenti

Dipartimento Indagini Persona e Comunità familiare (CODICE SICP: DIPEC)

magistrato addetto al dipartimento: sostituto procuratore della Repubblica Manlio D'Ambrosi.

Dipartimento Indagini Alimenti e Lavoro

magistrato addetto al dipartimento: sostituto procuratore della Repubblica Francesco Pizzato.

Dipartimento Indagini Ambiente e Territorio (CODICI SICP: DIAT)

magistrato addetto al dipartimento: sostituto procuratore della Repubblica Giovanni Roteglia.

Dipartimento Indagini Pubblica Amministrazione ed Economia (CODIC SICP: DIPAE)

magistrati addetti al dipartimento: sostituto procuratore della Repubblica Francesco Pizzato, sostituto procuratore della Repubblica Manlio D'Ambrosi, sostituto procuratore della Repubblica Giovanni Roteglia.

E' previsto che l'assegnazione dei procedimenti dipartimentali ai sostituti addetti al dipartimento pubblica amministrazione ed economia sarà effettuata nella misura del 33% per ogni sostituto.

L'assegnazione dei procedimenti "generici", invece, coinciderà con i turni esterni e quindi al sostituto in turno esterno saranno assegnati i procedimenti "generici" iscritti nella settimana di

turno. Al procuratore f.f. saranno assegnati i procedimenti "generici" - noti, ignoti e mod. 45 - iscritti nell'ultima settimana del mese o in altra settimana (progressivamente la terza, la seconda la prima), secondo un criterio che garantisca la perequazione delle iscrizioni agli altri sostituti che verranno "sgravati" dell'assegnazione dei procedimenti generici per una settimana al mese, secondo un criterio di rotazione.

ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.

In ragione delle incombenze facenti capo al Procuratore f.f., il progetto prevede una riduzione del lavoro giudiziario e, quindi, l'esclusione dalla titolarità dei dipartimenti di indagine e dalla partecipazione ai turni esterni.

Oltre a ciò, il procuratore della Repubblica f.f. mantiene le seguenti attribuzioni:

> procedimenti iscritti nel registro anonimi (mod. 46);

> la materia dell'esecuzione penale di cui al libro X del codice di procedura penale. Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (emissione degli ordini di esecuzione, cumuli, richieste al G.E., al Magistrato di sorveglianza ecc.) ex artt. 655 ss. cod. proc. pen. ed attività collegata;

> misure di prevenzione, salva l'ipotesi di cui alla lettera i - ter) dell'art. 4 D.Lgs. n. 159/2011;

> affari civili esclusivamente nell'ambito delle procedure concorsuali, ivi compresa la partecipazione alle udienze;

> titolarità e Coordinamento dell'ufficio dei Viceprocuratori onorari ex artt. 2, 15/17 decreto legislativo n. 116/2017, recante la riforma organica della magistratura onoraria. Magistrato di riferimento per i viceprocuratori onorari.

Il procuratore della Repubblica f.f. si riserva l'auto assegnazione dei procedimenti, eventualmente in codelega con altro sostituto, esplicitando in apposita motivazione le ragioni specifiche dell'assegnazione in deroga ai predefiniti criteri d'attribuzione degli affari, quando la titolarità del procedimento in capo al dirigente giudiziario dell'ufficio sia giustificata dalla rilevanza del caso in termini di esposizione particolarmente significativa per la procura della Repubblica in ragione dell'entità del danno cagionato dal fatto oggetto d'indagine, dall'allarme sociale destato dal fatto nella comunità territoriale di riferimento o dal coinvolgimento nel fatto di figure soggettive di particolare evidenza pubblica ed eventualmente dalla novità delle questioni giuridiche e dalla consequenziale esigenza di assicurare determinazioni che fissino indirizzi generali per l'Ufficio. Al procuratore della Repubblica f.f. verranno assegnati comunque tutti i procedimenti nelle materie "generiche" iscritti nell'ultima settimana di ogni mese, al fine di ridurre il carico di lavoro degli altri sostituti. Per evitare che tale criterio venga a sperequare carico di lavoro dei singoli sostituti, laddove sia necessario, al procuratore f.f. verranno assegnati i procedimenti iscritti nella terza settimana di ogni mese, in modo tale da far sì che ogni mese al procuratore f.f. verranno assegnati i procedimenti "generici" di un diverso sostituto in turno esterno, allo scopo di evitare sperequazioni nelle assegnazioni.

Ciascun sostituto, con eccezione del procuratore f.f., svolgerà un turno di servizio esterno di durata settimanale. Il procuratore della Repubblica f.f. svolgerà comunque i turni esterni nel caso di indisponibilità degli altri sostituti.

La modifica risponde ai rilievi critici effettuati dal CSM sui punti indicati in modo adeguato ed efficace ad eccezione di un possibile profilo critico.”

La Consigliera Gallino evidenzia possibili rilievi critici:

se l'attribuzione a sé dei procedimenti generici compensi da un punto di vista qualitativo e quantitativo in relazione alle assegnazioni agli altri sostituti.

La Consigliera RUFFINO evidenzia perplessità per l'esonero dai turni esterni oltre che dai gruppi specialistici.

Il Consigliere CASPANI evidenzia che di prassi chi fa il facente funzioni di regola si esonera dai turni esterni, inoltre, come materia specializzata il Procuratore f.f. si occupa delle esecuzioni penali e delle misure di prevenzione.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera GALLINO;

invita il Procuratore della Repubblica f.f. a precisare meglio se l'attribuzione a sé dei procedimenti generici compensi da un punto di vista qualitativo e quantitativo in relazione alle assegnazione agli altri sostituti o di chiarire meglio i criteri di assegnazione dei procedimenti generici di cui a pag. 8 entro il 21.11.2023 e riserva all'esito delibera.

Alle ore 17.45 si allontana la Consigliera LAVARINI

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO –
Provvedimento di modifica progetto organizzativo in data 16/10/2023.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera MUSSA;
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA –
Provvedimento prot. n. 53/2023-I in data 25/09/2023 avente ad oggetto:
“Modifiche del Programma organizzativo”

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere CASPANI;
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO –
Provvedimento prot. n. 4663/2023/MAG in data 17/10/2023 avente ad
oggetto: *“Destinazione di Sostituti Procuratori ai posti vacanti dei Gruppi
specializzazione da interpello prot. 175/23/Int.- Destinazione dott.ssa Chiara
Canepa al Gruppo Ufficio studio sentenze e impugnazioni”*

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera GALLINO;
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Il Consiglio_all'unanimità approva il verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione del Consiglio viene sciolta alle
ore 17.50.

IL SEGRETARIO
F.to Antonia Mussa

IL PRESIDENTE
F.to Alessandra Bassi